

All'udienza del 24.10.2008 la causa è stata decisa sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio di Sassari;

Voglia codesta Onorevole Commissione; annullare la prima sentenza e confermare integralmente l'accertamento impugnato, con vittoria di spese e onorari di giudizio.(541/04)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società A Srl, corrente in (SS) Via Matteotti, 9 difesa ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Sassari del Dr. Luigi Murenu, ha impugnato, avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Sassari, l'avviso di accertamento n.RL7030100085/03 notificato in data 28.3.2003 con il quale l'Ufficio ha assoggettato a tassazione ai sensi dell'art.41-bis del DPR 600 il reddito dichiarato di £.55.724.000 per l'anno 1997, considerato esente dalla stessa società ai fini IRPEG ed ILOR ex art.26 DPR 601 ed art.14, 5 comma della Legge,n.64/86 ed accertava le imposte correlate ed una unica sanzione.

La contribuente nel suo ricorso fa notare di aver richiesto nel Mod.760/95 l'esenzione decennale IRPEG e nel Mod.760/97 di aver applicato l'esenzione IRPEG al reddito prodotto; per cui l'imponibile ILOR pari a zero era riconducibile ad una sopravvenienza attiva e non ad agevolazione ILOR. Chiedeva quindi in via principale l'annullamento dell'atto in quanto illegittimo ed infondato, con il conseguente riconoscimento del diritto all'esenzione decennale IRPEG; in subordine l'annullamento dell'avviso con riferimento all'IRPEG e relative sanzioni e la disapplicazione delle sanzioni ILOR ex art.8 del DPR.546/92; ed in ulteriore subordine, l'annullamento dell'avviso relativamente alla pretesa impositiva dell'ILOR e la disapplicazione delle sanzioni irrogate ai fini IRPEG ai sensi della citata disposizione.

L'Agenzia interveniva con propria memoria e chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma del proprio operato, precisando che per fruire delle esenzioni, richiedibili anche in sede di dichiarazione, era necessario un formale provvedimento di riconoscimento da parte dell'Amministrazione. L'Ufficio inoltre allegava alla propria memoria la nota del 17/3/03 prot.4/344/03 dell'Ufficio del Territorio dalla quale emerge che la società non avrebbe prodotto alcuna documentazione richiesta per consentire l'istruttoria dell'esenzione vantata.

La Commissione Tributaria Provinciale di Sassari con sentenza n.153/06/03, accoglieva il ricorso, ritenendo valide le ragioni della società ricorrente recepite nella riferita più recente giurisprudenza, che ritiene l'agevolazione direttamente accordata per legge, senza provvedimento concessorio da parte dell'Amministrazione (Cass.Sent.3925, del 18/8/2002 riferita specificatamente al caso in esame).

Avverso tale decisione l'Ufficio propone appello specificando di non condividere l'aprioristica accettazione delle tesi difensive opposte dalla società, già contestate motivatamente e riscontrate documentalmente, sia per l'avvenuta presentazione da parte della Società dell'istanza di condono, sia per l'errore di fatto nell'esame della dichiarazione Mod.760/96 in cui non risultava la richiesta del beneficio di esenzione.

Nel merito dell'accertamento, precisa l'Ufficio, il primo giudice omette di motivare in ordine al rilievo riguardante l'esenzione da ILOR e limitandosi alla sola esenzione IRPEG. Ai fini ILOR viene esposto al rigo RA61 "Reddito esente ai fini ILOR" di £.55.724.000; appare irrilevante la presenza nell'apposito prospetto della dichiarazione riferito alle agevolazioni territoriali l'indicazione della esenzione da IRPEG se si considera che l'istanza di esenzione è stata presentata dalla Società nella dichiarazione relativa all'anno 1995 nella quale è inequivocabilmente espressa la volontà di usufruire anche dell'esenzione ILOR. Circa l'IRPEG il diritto è inefficace in assenza di formale provvedimento di riconoscimento da parte dell'Amministrazione, tra l'altro prontamente istruito presso l'organo tecnico, ma impedito per la totale inerzia della società. La giurisprudenza richiamata dal primo giudice (Cass.n.3925/2002) non appare in linea con il più recente orientamento giurisprudenziale, la Sentenza n.19372/2003 ribadisce che occorre un provvedimento dell'Amministrazione Finanziaria, perché il diritto all'esenzione sia riconosciuto, e che occorre sempre un'istanza ed un accertamento circa l'esistenza dei requisiti per l'esenzione". Del tutto ingiustificata pertanto appare la condanna alle spese del giudizio posta a carico dell'A.F.

La controparte non si è costituita nel giudizio di appello.

La causa trattata in camera di consiglio è stata tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione esaminata gli atti di causa, ritiene privo di pregio l'appello dell'Agenzia e condivisibile la corretta statuizione adottata dal primo giudice.

Il Collegio infatti, a conferma della consolidata giurisprudenza adottata in recenti statuizioni della medesima specie, ritiene di dover richiamare la Sentenza della Suprema Corte del 06/08/2004 n. 15221 in cui si conferma che la disciplina delle esenzioni dall'ILOR e dall'IRPEG di cui al combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. 29 Settembre 1973 n. 601, 101 e 105 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, e 14, comma quinto, della legge 1 marzo 1986 n. 64, postula, per la relativa applicazione, una domanda del contribuente, sia essa da individuare nella richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi (art. 102, comma terzo, richiamato dall'art. 105, comma primo) - che deve considerarsi regola generale in materia (cfr. anche art. 1 del d.P.R. n. 600 del 1973) -, sia essa consistente in una specifica, autonoma istanza "ad hoc" (ex combinato disposto degli artt. 104 del d.P.R. n. 218 del 1978 e 19-20 del D.M. 14 dicembre 1965, recante modalità di applicazione delle agevolazioni nel Mezzogiorno).

Ne consegue, precisa la Suprema Corte, che il contribuente il quale abbia proposto detta domanda ha diritto a fruire dell'esenzione per l'intero decennio previsto dalla legge, mentre, nell'ipotesi in cui non sia stata ritualmente proposta domanda di esenzione, né con istanza ad hoc, né nel contesto della dichiarazione dei redditi, e, relativamente ad uno o più periodi d'imposta compresi nel decennio (potenzialmente esente), sia stato notificato al contribuente il relativo avviso di accertamento od il ruolo, questi è assoggettato al normale onere di esercitare

tempestivamente il diritto alla tutela giurisdizionale avverso tali provvedimenti impositivi" (Cass. 904/2002).

Che la società ricorrente abbia titolo ad esercitare il diritto all'esenzione emerge dagli atti e risulta peregrina la tesi dell'Ufficio, che nel mentre disquisisce sulla compilazione dalla dichiarazione dei redditi e sulla necessità di fornire in giudizio dimostrazioni probatorie, fa riferimento ad una nota n.64096 del 16 ottobre 2002, con la quale è il medesimo Ufficio che attesta che la Società "nel Mod.760 presentato il 30/7/1997 per l'esercizio 1996 ha chiesto l'esenzione totale dall'IRPEG e dall'ILOR". In realtà l'Ufficio che disponeva degli allegati di Bilancio alla dichiarazione dei redditi, compresa la nota Integrativa, avrebbe dovuto approfondire l'istruttoria e riferire sugli eventuali elementi emersi, sempre nello spirito e tenendo in dovuto conto delle indicazioni in materia provenienti dal Ministero delle Finanze. Già con la Circolare del 17/07/1997 n. 206 prendeva atto dell'evoluzione della giurisprudenza nella soggetta materia, e in forza del disposto dell'art. 7 del richiamato regolamento n. 37 dell'11 febbraio 1997, riteneva di dover avvertire i dipendenti Uffici al rinunciare alla prosecuzione delle controversie relative alla predetta esenzione decennale dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. E ciò perché, in base al riscontro fornito alla citata nota n.VI-13-256/97 dell'8 aprile 1997 dalle Direzioni Regionali territorialmente interessate dalla richiamata normativa agevolativa per il Mezzogiorno, e' emerso che l'esito dei giudizi già definiti e' nella quasi totalità sfavorevole per l'Amministrazione finanziaria e per i giudizi ancora pendenti si prevedono notevoli probabilità di soccombenza. Ritenendo infine quanto sopra specificato in linea con il punto 7 della Sentenza della Suprema Corte n.19372/2003 citata da parte appellante, assorbite le ulteriori questioni trattate si è dell'avviso che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M

La Commissione respinge l'appello, conferma la decisione impugnata e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento di cui è causa.

Sono compensate le spese di giudizio fra le parti.

Sassari 24 Ottobre 2008

IL RELATORE
(Dr. Ubaldo Gerovasi)

IL PRESIDENTE
(Dr. Vittorino Tedde)